COMUNE DI ARNARA

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

*(ai sensi delle disposizioni contenute **nell'art. 46, comma 1**, del **decreto legge 25 giugno 2008 n. 112**, convertito con modificazione dalla **legge 6 agosto 2008 n. 133**)*

ALLEGATO ALLA DELIB. DELLA G.C. N. 97 *DEL* 11.07.2009

INDICE

ART. 1 (Oggetto, finalità, ambito applicativo) 3
ART. 2 (Programma annuale e limite spesa) 3
ART. 3 (Presupposti per il conferimento) 4
ART. 4 (Procedure di selezione comparativa dei collaboratori) 4
ART. 5 (Criteri di selezione dei collaboratori mediante procedure comparative) 5
ART. 6 (Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparativa) 5
ART. 7 (Formalizzazione e durata dell'incarico) 6
ART. 8 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico) 6
ART. 9 (Esclusioni) 6
ART. 10 (Adempimenti, pubblicità ed efficacia) 7
ART. 11 (Controllo organo di revisione e Corte dei Conti) 7

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento, predisposto nel rispetto de criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 25 marzo 2009, disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento, da parte dell'Amministrazione, degli incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e professionalità affidati con contratti di lavoro autonomo, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 24.12.2007 n. 244 e ss.mm. e ii.
2. Per contratti di lavoro autonomo si intendono le collaborazioni esterne riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 c.c. sia all'art. 2230 c.c. ed aventi natura di:
- **collaborazione occasionale**: nel caso di una prestazione episodica, svolta in maniera saltuaria e autonoma, che si concretizza in una prestazione o nel raggiungimento di un risultato avente il carattere della occasionalità. La collaborazione è resa senza vincolo di subordinazione, di coordinamento e di orario di lavoro e con piena autonomia organizzativa ed operativa.
- **collaborazione coordinata e continuativa**: rapporto di lavoro autonomo finalizzato alla produzione di un risultato/i che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del l'Amministrazione che ne definisce il contenuto e ne controlla lo svolgimento. La collaborazione è resa senza vincoli di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzativi e con retribuzione periodica e prestabilita; può essere prorogata solo per limitate necessità di completamento del progetto.
3. Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie ovvero proprie dei dipendenti o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati; la violazione a tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato il contratto.

Articolo 2
Programma annuale e limiti di spesa

1. Per ciascun anno finanziario il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma è stabilito nel bilancio di previsione annuale e nella relazione previsionale e programmatica, o nelle variazioni del bilancio o nel suo assestamento generale.
2. Ai sensi dell'art.46 del D.L. n.112 del 25.06.2008 convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, gli incarichi sono contenuti nel bilancio di previsione e nella relazione previsionale e programmatica, o nelle variazioni del bilancio o nel suo assestamento generale, tenendo conto delle disponibilità e delle risorse finanziarie.

Articolo 3
Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione, può conferire incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni aventi i requisiti professionali di cui al successivo comma 2 ed in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati - evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni – ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Al riguardo, l'ufficio competente, ricevuta la richiesta della struttura interessata:
- verifica la sua congruenza con il programma approvato dal Consiglio Comunale;

- accerta l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Amministrazione;
- decide il ricorso ad un incarico di collaborazione esterna;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. Gli incarichi individuali di collaborazione di cui al comma 1 possono essere stipulati:
a) con esperti dotati di rilevante spessore formativo-professionale, sintetizzato dalla comprovata specializzazione universitaria (*da ricondursi alla laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente al d.m. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizioni in albi e/o elenchi);*
b) con professionisti (*non necessariamente in possesso di laurea specialistica*) iscritti in Albi, Collegi, Ordini professionali, vale a dire con soggetti esercitanti le cosiddette professioni regolamentate (geometri, periti industriali, consulenti del lavoro, ecc.);
c) con soggetti *(non necessariamente in possesso di laurea specialistica)* operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e s.m.i. e in tutti gli altri campi previsti dalla legge. Per questi soggetti dovrà essere necessariamente accertata l'esperienza maturata nel settore.

Articolo 4
Procedure di selezione comparativa dei collaboratori

1. L'Amministrazione, una volta verificata l'effettiva utilità dell'incarico nell'ambito dell'organizzazione comunale, procede, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative.
2. A tale fine l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati:
a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
d) la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
e) il compenso previsto, le modalità di pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Nello stesso avviso dovrà inoltre essere indicato il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri di comparazione.
4. Il conferimento dell'incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti nell'avviso.

Articolo 5
Criteri di selezione dei collaboratori mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire gli incarichi valutando, in termini comparativi – anche mediante espressione di un punteggio - gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti elementi:
a) esame dei titoli posseduti;

b) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
c) caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono adottare nello svolgimento dell'incarico;
d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione delle attività professionali;
e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

Articolo 6
Conferimento di incarichi di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. L'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
b) in casi di particolare urgenza ovvero quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
2. In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 10.000,00, IVA esclusa.
3. Il corrispettivo complessivo per incarichi affidati direttamente intuitu personae ai sensi del comma 2 non potrà comunque superare la somma di € 12.000,00, IVA esclusa, per il medesimo soggetto per anno.

Articolo 7
Formalizzazione e durata dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati:
- l'oggetto dell'incarico
- la durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. È ammessa proroga solo nei casi indicati al successivo comma 3;
- il luogo di espletamento dell'incarico;
- le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- gli obblighi per l'incaricato e l'Amministrazione;
- il compenso pattuito e le modalità di pagamento.
3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato; ne è ammessa la proroga, con atto motivato, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore

Articolo 8
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, l'Amministrazione può richiedere all'interessato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito, oltre alle spese vive anticipate e documentate.
4. Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento della correttezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
5. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normative vigente.

Articolo 9
Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
- gli incarichi inerenti la progettazione e le attività ad essa connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- gli appalti di servizi caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Tali prestazioni trovano la loro disciplina nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e relativo elenco contenuto nell'allegato II;
- gli incarichi riferiti a prestazioni di servizi obbligatori per legge quali il D.Lgs. 81/2008. e la legge n. 818/84 e s.m.i.;
- gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- le "collaborazione di staff" trattandosi di figure professionali sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro subordinato;
- gli incarichi prestati nell'ambito di attività formativa e convegnistica di carattere istituzionale;
- gli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
- i membri di commissioni di gara e/o concorso;
- la rappresentanza in giudizio (in mancanza di ufficio legale interno) ed il patrocinio dell'Amministrazione, l'assistenza e la domiciliazione e le consulenze legali.

Articolo 10
Adempimenti, pubblicità ed efficacia

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Dell'avviso di cui all'art. 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito web dell'amministrazione.
3. Dell'esito della procedura comparativa di cui all'art. 5 deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
4. Delle collaborazioni coordinate e continuative occorre dare comunicazione al centro territoriale per l'impiego.

5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi individuali sono pubblicati sul sito web dell'Amministrazione nei quali sono evidenziati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato (art. 3, comma 54, legge 24.12.2007 n. 244).
6. L'efficacia dei contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24.12.2007 n. 244 "decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione

Articolo 11
Controllo organo di revisione e Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1 sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione.
2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al comma 1 di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.